

DISCIPLINARE

allegato al bando mediante procedura aperta, per l'affidamento in concessione dei *“Servizi cimiteriali nel loro complesso, ivi compreso il servizio di illuminazione votiva, e realizzazione di investimenti propedeutici e funzionali alla gestione”*

CIG 57526851D7

Approvato con Determinazione n. 137 del 09.05.2014

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Prot. 2014/7122

Data: 29-05-2014

Sezione: PARTENZA



SEZIONE A: NORME DI GARA

1. **Ente affidante e riferimenti essenziali relativi alla procedura di selezione del Concessionario**
 - 1.1 Amministrazione Comunale "Città di Gallicano nel Lazio", Via Tre Novembre n. 7, 00010 – Gallicano nel Lazio (RM) – Italia - Tel. 0695460093 – Fax 0695460043.
 - 1.2 La procedura di selezione del Concessionario è stata indetta con Determinazione del Responsabile dell'Area A – Amministrazione Generale n. 137 del 09.05.2014.
 - 1.3 Il codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il n. **57526851D7**.
 - 1.4 Categoria del servizio 27 di cui all'allegato II B del Decreto Legislativo 163/2006, riferimento CPV 98371110-8 "Servizi Cimiteriali" e CPV 98371111-5 "Servizi Manutenzione Cimiteriali".
 - 1.5 Importo a base della concessione, quantificato unicamente ai fini dell'individuazione del corrispondente regime normativo da applicare all'appalto (rilevanza comunitaria) al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza è pari in **€ 23.847,80** annue, per un totale relativo all'intera durata della concessione pari ad anni 11 (undici), di **€ 262.325,80**, determinata come riportato negli articoli 14 e 15 del Progetto del Servizio e dell'allegato studio di fattibilità economica.

Il suddetto importo non tiene in considerazione dell'ammontare dell'investimento indicato al Capo IV del richiamato Progetto del Servizio, da compiersi entro i primi due anni di gestione, che prevede l'esecuzione di opere di manutenzione, e implementazione degli impianti elettrici di luce votiva, funzionali a creare le condizioni, per un miglior esercizio del servizio pubblico.

I costi per la sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, rapportati all'intera durata contrattuale, sono stimati in **€ 3.089,79**.

1.6 **Responsabile del Procedimento:**

Geom. Enzo Frasson
Via Tre Novembre, 7
00010 – Gallicano nel Lazio (RM)
Tel. 0695460093 int. 216 – Fax 0695460043
Email e.frasson@comune.gallicanonellazio.rm.it

Struttura di supporto al R.U.P.

Rag. Filippo Ravagnoli
Via Tre Novembre, 7
00010 – Gallicano nel Lazio (RM)
Tel. 0695460093 int. 232 – Fax 0695460043
Email f.ravagnoli@comune.gallicanonellazio.rm.it

2. Oggetto della procedura di selezione dell'affidatario e della conseguente convenzione

- 2.1 La presente procedura di selezione ha per oggetto l'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali comunali come definiti e disciplinati dal "Capitolato Prestazionale" e dalla convenzione approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2014.
- 2.2 L'affidamento in gestione delle attività è formalizzato secondo il modulo della concessione di servizi delineate dall'art. 1, punto 4 dell'ex Direttiva 2004/18/CE, nonché degli articoli 3, comma 12 e 30 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- 2.3 La procedura, al fine di garantire la massima trasparenza nel processo selettivo del concessionario, è organizzata in forma di procedura aperta, assimilabile a quanto definito dall'art. 3, comma 37 del D.lgs. n. 163/2006.
- 2.4 Trattandosi di concessione di servizi, in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, la procedura selettiva è svolta nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e pertanto, **l'applicazione di altre disposizioni dello stesso D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo dello stesso Codice dei Contratti Pubblici) è determinata esclusivamente con esplicito richiamo delle norme interessate.**
- 2.5 La concessione dei suddetti servizi, così come anche riportato nel precedente punto 1.5, comprende anche le attività connesse al funzionamento ottimale degli stessi, nonché altre attività complementari per la gestione dei servizi, con effettuazione di prestazioni gestionali, organizzative e complementari.
- 2.6 Per la realizzazione delle attività oggetto dell'affidamento in gestione-concessione è richiesto l'utilizzo, da parte del soggetto individuato come affidatario-concessionario, di personale qualificato/specializzato, nonché di mezzi e attrezzature idonee, secondo le indicazioni di dettaglio precisate nel capitolato prestazionale, nella convenzione, negli altri documenti di gara e nel progetto del servizio e suoi allegati.
- 2.7 La titolarità dei servizi cimiteriali e le funzioni di controllo in merito alla programmazione e gestione delle attività sono in capo all'Amministrazione Comunale concedente.
- 2.8 Nell'affidamento in oggetto la prestazione di servizi ha prevalenza economica sull'importo di lavori e di forniture.
- 2.9 Per quanto specificate nel presente disciplinare, possono aversi applicazioni facoltative, parziali o per analogia di altre normative generali o settoriali.

3. Luogo di esecuzione

- 3.1 Le attività ed i servizi relativi all'affidamento in gestione di attività connesse al funzionamento e di altre attività complementari per la gestione dei servizi cimiteriali e delle relative strutture dovranno essere eseguite presso il Cimitero Comunale, e relative pertinenze, così come schematicamente rappresentato nell'allegato "A" al capitolato prestazionale.

4. Soggetti ai quali possono essere affidati i servizi

- 4.1 Le attività connesse al funzionamento e le altre attività complementari per la gestione dei servizi cimiteriali possono essere affidati a soggetti configurabili come operatori economici-prestatori di servizi, assumendo a riferimento l'art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 e la definizione contenuta nell'ex Direttiva Ue 2004/18.

5. Gestione unitaria dei servizi - unitarietà delle offerte

- 5.1 In rapporto a quanto previsto dall'art. 2, comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006, le attività connesse al funzionamento e le altre attività complementari per la gestione dei servizi cimiteriali devono essere gestite unitariamente (ossia devono essere realizzate secondo il principio di imputabilità ad un unico gestore, fatta salva la possibilità di sub-affidamento, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a condizione che le Ditte sub-affidatarie risultino in possesso dei requisiti specifici previsti per lo svolgimento delle attività e dei lavori loro affidati).
- 5.2 Tali servizi, pertanto, non possono essere frazionati in lotti, in quanto una gestione suddivisa tra più operatori potrebbe determinare rilevanti problematiche nel rapporto con gli utenti e nell'efficacia della resa dei servizi.
- 5.3 L'eventuale frazionamento dei servizi risulterebbe inoltre diseconomico in quanto non consentirebbe l'ottimizzazione (mediante sinergie) tra attività principali e attività secondarie.
- 5.4 In relazione all'affidamento delle attività connesse al funzionamento e delle altre attività complementari per la gestione dei servizi cimiteriali, i soggetti interessati devono presentare offerta unitaria, riferita al complesso degli stessi.
- 5.5 Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.
- 5.6 I servizi, i lavori e le forniture oggetto dell'affidamento sono puntualmente ed analiticamente indicati per tipologia, entità e luogo di esecuzione nel capitolato prestazionale, nella convenzione, negli altri documenti di gara e nel progetto del servizio e suoi allegati e quanto eventualmente riportato nell'offerta tecnica dell'affidatario.

6. Durata dell'affidamento in concessione

- 6.1 L'affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali e delle attività connesse al funzionamento e delle altre attività complementari per la gestione degli stessi ha durata stabilita di 11 anni, a decorre dall'01.07.2014 e comunque a decorrere dal giorno di presa in consegna della struttura oggetto della concessione.
- 6.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà di differire l'inizio del rapporto qualora per evenienze legate all'espletamento della procedura di gara o ad altre circostanze impreviste non fosse possibile rispettare il termine iniziale sopra indicato.
- 6.3 L'impresa affidataria dovrà avviare il servizio, su richiesta dell'Ente affidante, anche in pendenza della stipula del contratto.
- 6.4 Decorsi gli 11 anni, il contratto scadrà senza bisogno di avviso o disdetta, fatta salva la facoltà di proroga, con specifico provvedimento, per un periodo massimo di 6

mesi, alle stesse condizioni contrattuali, se ed in quanto consentito dalle norme vigenti al momento, al fine dell'espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo affidatario- concessionario.

- 6.5 La ditta aggiudicataria sarà, comunque, tenuta a garantire alle medesime condizioni, su semplice richiesta dell'Ente affidante, la continuità del servizio anche oltre la scadenza del contratto nelle more della conclusione della procedura di espletamento della nuova gara.
- 6.6 Le attività devono essere realizzate nell'ambito del periodo di durata della concessione, secondo le specificazioni riportate in apposita convenzione.

7. Valore dell'affidamento in gestione- concessione del servizio

- 7.1 Il valore complessivo della concessione dei servizi e attività connesse alla gestione del cimitero comunale, per l'intera durata dell'affidamento, già trascritto al precedente punto 1.5, è stimato in € **262.325,80** (IVA esclusa), modulate con riferimento al quadro di entrate annue, derivante dalle risorse acquisibili dal concessionario mediante riscossione di: tariffe a carico dell'utenza per lo svolgimento di operazioni cimiteriali, nuovi allacciamenti e canoni annui di illuminazione votiva e canone di compensazione a carico dell'Amministrazione Comunale, con il quadro delle spese annue, derivanti dalla gestione e manutenzione così come stabilito dal capitolato prestazionale, quali: fornitura energia elettrica, manutenzione impianti, servizi cimiteriali, guardiana, manutenzione del verde e degli edifici e altre strutture presenti all'interno dell'area cimiteriale e sue pertinenze, come indicate al precedente punto 3.1.

Per l'analisi del Quadro Economico della spesa e delle entrate, si rimanda allo studio di fattibilità tecnico-economica, allegato al Progetto del Servizio.

- 7.2 Il costo per la sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è stimato in complessivi € 3.089,79
- 7.3 Il valore dell'affidamento in gestione-concessione, corrispondente regime normativo da applicare all'appalto costituisce il riferimento per la determinazione delle componenti economiche individuate come base d'asta per le offerte economiche da produrre in relazione alla presente procedura di selezione.
- 7.5 Le quantità delle prestazioni indicate nel capitolato prestazionale, nella convenzione, negli altri documenti di gara e nel progetto del servizio e suoi allegati, non sono impegnative per l'Ente affidante, in quanto potranno subire variazioni in base alle effettive esigenze della stessa.
- 7.6 Nella formulazione della propria offerta la ditta concorrente deve considerare, qualora risultasse affidataria, che si assume l'obbligo di estendere, su esplicita richiesta dell'Ente affidante, il proprio apporto manutentivo e di servizio, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, anche agli eventuali ampliamenti, modifiche ed ammodernamenti che potrà subire il cimitero, entro le mura già esistenti, nei prossimi anni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nuovi reparti, nuovi complessi di loculi, cellette-ossario, fosse comuni e cappelle gentilizie.

7.7 Le suddette eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, non costituiscono motivo per il Concessionario di risoluzione anticipata del contratto, bensì impegnano l'impresa ad applicare le stesse condizioni.

7.8 Con i suddetti prezzi, compensi e corrispettivi il Concessionario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa di qualunque natura occorrente per la gestione dei servizi ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese per mezzi d'opera;
- assicurazioni di ogni genere;
- forniture di materiali e loro lavorazione; carico, trasporto scarico e smaltimento rifiuti; dazi, noli, tasse, autorizzazioni;
- costi sostenuti per la costante manutenzione ordinaria e straordinaria;
- sede, autovetture, sistema informatico e dispositivi di telefonia mobile e di rilevazione delle presenze/interventi;
- utenze (energia elettrica, acqua, TARES, ...);
- adeguamento tecnologico ed eventuale risparmio energetico degli impianti elettrici;
- messa a norma degli impianti, macchinari e attrezzature;
- progettazione, adeguamento degli impianti votivi elettrici e collaudo;
- costi per la sostituzione delle lampade votive, e dei relativi accessori, con tecnologia a led;
- spese del personale;
- spese generali, amministrative e utile di gestione;

e, in generale, di quanto occorre per dare i servizi e/o le opere compiuti a perfetta regola d'arte e di quant'altro a suo carico sostenuto per l'espletamento dei servizi affidati, ivi compresi eventuali maggiori oneri accollati dallo stesso in sede di offerta.

7.9 E' esclusa dal presente appalto la conclusione dei contratti coi privati, e la riscossione dei relativi corrispettivi, relativi alle concessioni cimiteriali.

7.10 I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico essenziale" e non potranno, pertanto, essere in alcun modo sospesi od abbandonati ai sensi della vigente normativa.

8. Canone concessorio - esonero

8.1 Il soggetto individuato quale affidatario della gestione-concessione delle attività connesse al funzionamento e delle altre attività complementari per la gestione dei servizi cimiteriali e dei relativi impianti, è esonerato dal corrispondere al Comune di Galliciano nel Lazio un canone annuo, stante il prevalente interesse dell'Amministrazione a che tale canone non incida nel quadro economico generale alterando l'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio e quindi indirettamente si ripercuota sulla qualità del servizio.

9. Procedura di selezione e criterio di aggiudicazione

9.1 La procedura di selezione e svolta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inteso come il sistema di valutazione nel quale sono sottoposti ad analisi, oltre al

prezzo e ad altre eventuali componenti economiche, una serie di elementi quantitativi o qualitativi inerenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche della concessione di servizi oggetto della presente procedura selettiva.

- 9.2 Trattandosi di concessione di servizi, in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 la procedura selettiva è svolta nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e pertanto, l'applicazione di altre disposizioni dello stesso D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo dello stesso Codice dei Contratti Pubblici) è determinata esclusivamente con esplicito richiamo delle norme interessate.
- 9.3 Per quanto specificato nel presente disciplinare, possono aversi applicazioni facoltative, parziali o per analogia di altre normative generali o settoriali.
- 9.4 L'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta pertanto riferimento all'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 ed alle correlate disposizioni del D.P.R. n. 207/2010.
- 9.5 La procedura di selezione sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata con Determinazione Dirigenziale successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
- 9.6 La Commissione giudicatrice effettuerà anche le operazioni relative all'ammissione alla gara degli operatori economici che avranno presentato istanza contestualmente alle offerte, nonché le operazioni di verifica delle offerte rilevate come anormalmente basse.
- 9.7 La composizione della Commissione giudicatrice sarà pertanto effettuata nel rispetto del principio di trasparenza, individuando i componenti tra esperti dell'Amministrazione o tra esperti esterni, se necessario, per i quali valgono le incompatibilità previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.

10. Criteri generali di valutazione dell'offerta

10.1 Valutazioni delle offerte: criteri e procedure

10.2.1 L'offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio:

- a) sino ad un massimo di 70 punti per la parte tecnico-qualitativa;
- b) sino ad un massimo di 30 punti per la parte economica.

10.1.2 Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e, sulla base di questi, le offerte saranno poste in graduatoria decrescente.

10.1.3 La graduatoria provvisoria sarà sottoposta a verifica dell'eventuale congruità/anomalia delle offerte.

10.1.4 La Commissione giudicatrice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

10.1.5 Le offerte per la selezione sono composte di una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun concorrente gli elementi caratterizzanti

l'espletamento del servizio e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica, rappresentativa del quadro dei costi e dei ricavi del servizio.

10.1.6 I criteri specifici ed i sub-criteri, nonché i pesi ed i relativi sub-pesi sono specificati nei successivi punti 10.5 e 10.6.

10.2 Operazioni di gara

10.1.1 La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica in data **30.06.2014** alle ore **15:30** presso la Sala Consiliare del Comune di Galliciano nel Lazio, sita in Piazzale Case Popolari n. 24, all'apertura dei plichi e, specificatamente delle buste contenenti le istanze di partecipazione alla selezione e la documentazione amministrativa per le verifiche del caso.

10.2.2 La Commissione giudicatrice procederà quindi, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le parti tecnico-qualitative delle offerte.

10.2.3 A tali operazioni possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.

10.2.4 La valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte sarà effettuata dalla Commissione in seduta riservata.

10.2.5 La Commissione giudicatrice escluderà dalla procedura selettiva le offerte che, in relazione ai profili tecnico-qualitativi, non abbiano raggiunto la valutazione di 40/70, non essendo le stesse compatibili con gli standard qualitativi richiesti dall'Amministrazione per la gestione dei servizi cimiteriali.

10.2.6 Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte, la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le parti economiche delle offerte ed alla lettura delle stesse.

10.2.7 Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente.

10.2.8 La Commissione procederà successivamente alla composizione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, nonché alla rilevazione delle offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dal successive art. 10.3 e seguenti del presente disciplinare.

10.2.9 Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.

10.3 Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

10.3.1 Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito la Commissione giudicatrice procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criteri di seguito elencati.

10.3.2 In ordine alla formulazione dell'offerta economica ai fini della realizzazione dei servizi secondo standard qualitativi adeguati, in considerazione degli elementi di costo medi desumibili nel settore per servizi analoghi, l'Amministrazione non ritiene

congrue le offerte che, per la parte relativa ai profili economici sub a), presentino un ribasso rispetto all'importo a base d'asta superiore al 20% (ventipercento) del valore complessivo della stesso. Eventuali offerte con ribassi superiori alla percentuale indicata saranno sottoposte a verifica della presunta anomalia, qualora riscontrabili in tal senso secondo i metodi di valutazione previsti.

10.3.3 Saranno assoggettate alla verifica di anomalia tutte le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso superiore alla soglia di congruità individuata nel precedente comma.

10.3.4 Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse in quanto incongrue, la Commissione giudicatrice procede alla verifica delle stesse, avvalendosi anche degli uffici o organismi tecnici dell'Amministrazione ovvero di un'eventuale commissione specializzata all'uopo costituita ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, provvedendo in seduta riservata all'esame delle giustificazioni preliminari presentate a corredo dell'offerta, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni e chiarimenti, potendo anche consultare un rappresentante del soggetto offerente.

10.3.5 I soggetti concorrenti ai quali siano richieste ulteriori giustificazioni in relazione all'anomalia dell'offerta devono produrre le stesse entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione.

10.3.6 Le giustificazioni ulteriori richieste dall'Amministrazione possono riguardare:

- le caratteristiche peculiari del metodo di prestazione del servizio, incidenti sullo stesso in misura consistente nell'ottimizzazione dei livelli di efficienza;
- le soluzioni tecniche adottate per l'ottimizzazione organizzativa del servizio;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare servizi in relazione al quadro progettuale elaborato;
- l'originalità dei servizi offerti, valutata con riferimento a proiezioni operative del servizio stesso.

10.3.7 L'Amministrazione può richiedere chiarimenti ulteriori in merito alle giustificazioni presentate in ordine all'anomalia dell'offerta, disponendo l'audizione di un rappresentante del soggetto concorrente, il quale dovrà presentarsi entro due giorni dal ricevimento della comunicazione.

10.3.8 Qualora l'Amministrazione abbia deciso di consultare un rappresentante dell'offerente e questo non si presenta alla data di convocazione stabilita, l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell'offerta.

10.3.9 L'Amministrazione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Inoltre sottopone a verifica contestuale tutte le offerte che siano rilevate come incongrue e, pertanto, si presentino come anormalmente basse.

10.4 Aggiudicazione provvisoria, definitiva e stipulazione del contratto

10.4.1 Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice dichiara

l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

10.4.2 L'Amministrazione può aggiudicare l'affidamento in gestione-concessione dei servizi cimiteriali qualora risulti valida anche una sola offerta.

10.4.3 L'Amministrazione può, qualora nessuna offerta risulti valida, non procedere all'aggiudicazione ovvero riservarsi di affidare la concessione con procedura negoziata.

10.4.4 L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta approvazione e formalizzazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla Legge.

10.4.5 L'Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva.

10.4.6 L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine da esso indicato in sede di offerta economica e comunque sino al 180° giorno dalla data di esperimento della gara.

10.4.7 L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'Amministrazione procederà in particolare all'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del soggetto aggiudicatario.

10.4.8 L'aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli accertamenti previsti ai sensi di Legge.

10.4.9 In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l'Amministrazione concedente può procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.

10.4.10 La ditta aggiudicataria, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione Comunale, dovrà produrre i documenti per procedere alla stipula della convenzione. Qualora la stessa non ottemperi entro il termine assegnato, verrà considerata decaduta e il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.

10.4.11 La ditta aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria offerta solo dopo 180 (centottanta) giorni dalla data di esperimento della gara, qualora non si provveda alla stipula della convenzione, per cause imputabili all'Amministrazione Comunale. Ove nel termine previsto la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione della convenzione nel giorno all'uopo stabilito, questa Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento. In tal caso l'Amministrazione potrà affidare la gara alla ditta concorrente che segue in graduatoria.

10.4.12 Il verbale di gara non tiene luogo della convenzione. A tal riguardo si precisa che sono a carico della ditta tutte le tasse ed i diritti relativi alla stipula della convenzione e sua registrazione.

10.5 Criteri specifici per la valutazione delle offerte: parte tecnico-qualitativa

10.5.1 Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo alla parte tecnico-qualitativa dovrà essere prodotta una "relazione tecnica" che dovrà comprendere in dettaglio le modalità operative per ogni prestazione richiesta.

10.5.2 La valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata dalla commissione giudicatrice tenendo conto dei criteri e dei relativi sub-criteri, nonché dei relativi pesi/punteggi massimi attribuibili, come di seguito specificati:

A) Descrizione tecnica di svolgimento, organizzazione e pianificazione dei servizi cimiteriali, come definiti agli artt. 2, 3 e 4 del capitolato prestazionale (punteggio massimo: 40 punti):

a.1) Relazione tecnica sulle "modalità di svolgimento, organizzazione e pianificazione dei servizi cimiteriali di cui all'art. 2 del capitolato prestazionale" (punteggio massimo: 20 punti)

Punti	Sub-criteri relativi ai servizi di cui all'art. 2 del Capitolato
<p>a.1.1) Pianificazione ed organizzazione del servizio <u>massimo 10 punti</u></p>	<p>Ai fini della valutazione si terrà conto delle misure migliorative/aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Capitolato che il concorrente si impegna ad adottare nella gestione dei servizi cimiteriali, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicazione circa la presenza di personale presso il cimitero superiore alle ore stabilite di apertura, a disposizione dei cittadini per informazioni e pratiche inerenti i servizi cimiteriali; • svolgimento di operazioni di inumazione e tumulazioni in giorni festivi; • procedure di gestione dei rifiuti e delle operazioni di polizia mortuaria; • struttura organizzativa, sistema di controllo e gestione della sicurezza, metodo di turnazione, • gestione imprevisti e sistema di autocontrollo interno relativo all'organizzazione, alla sicurezza e all'ambiente.]
<p>a.1.2) Risorse umane <u>massimo 5 punti</u></p>	<p>Essa sarà valutata in base al numero medio annuo di operatori dipendenti della ditta in grado di svolgere i servizi richiesti, con riferimento agli anni 2011, 2012 e 2013, distinto in personale operaio e amministrativo, con indicazione del tipo di rapporto contrattuale, ed in relazione all'indicazione del personale che il concorrente mette a disposizione in modo permanente ed esclusivo per il cimitero del Comune di Galliciano nel Lazio.</p> <p>Dovranno essere indicati i programmi di formazione di tutto il personale coinvolto nel servizio.</p>
<p>a.1.3) Disponibilità strumentale <u>massimo 5 punti</u></p>	<p>Essa sarà valutata in base al numero complessivo di attrezzature tecniche e mezzi meccanici, adatti e conformi per la prestazione del servizio in oggetto, con esclusione di strumenti semplici, ed in relazione alle attrezzature a disposizione in modo permanente ed esclusivo per il cimitero di Galliciano nel Lazio.</p> <p>Dovranno essere indicati il numero e tipo, la vetustà, l'omologazione, l'indicazione se trattasi di noleggi nonché eventuali nuovi acquisti in relazione all'appalto.</p>

a.2) Relazione tecnica sulle "modalità di svolgimento, organizzazione e pianificazione della gestione cimiteriale, con riferimento ai servizi di cui agli articoli 3 e 4 del capitolato prestazionale" (punteggio massimo: 20 punti)

Punti	Sub-criteri relativi ai servizi di cui agli artt. 3 e 4 del Capitolato
<p>a.2.1)</p> <p>Pianificazione ed organizzazione dei servizi</p> <p><u>massimo 10 punti</u></p>	<p>Ai fini della valutazione si terrà conto delle modalità tecniche ed organizzative di esecuzione delle prestazioni, delle misure migliorative/aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Capitolato che il concorrente si impegna ad adottare per l'intera durata della gestione del cimitero, relativamente agli impianti elettrici, gestione luce votiva, custodia, portierato e sorveglianza, pulizia, manutenzione del verde, dei viali, della pavimentazione e delle strutture in generale presenti all'interno del Cimitero nonché delle sue pertinenze, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualità del servizio; • programmazione degli interventi; • misure da attivare in casi di eventi eccezionali; • reperibilità del personale; • protocollo regolante i rapporti con l'utenza; • modalità di riscossione dei pagamenti; • sistema di autocontrollo interno per la qualità del servizio; • sistema di gestione della sicurezza; • sistema di gestione ambientale
<p>a.2.2)</p> <p>Risorse umane</p> <p><u>massimo 5 punti</u></p>	<p>Essa sarà valutata in base al numero medio annuo di operatori dipendenti della ditta in grado di svolgere i servizi richiesti, con riferimento agli anni 2011, 2012 e 2013, distinto in personale operaio e amministrativo, con indicazione del tipo di rapporto contrattuale, ed in relazione all'indicazione del personale che il concorrente mette a disposizione in modo permanente ed esclusivo per il cimitero del Comune di Galliciano nel Lazio.</p> <p>Dovranno essere indicati i programmi di formazione di tutto il personale coinvolto nel servizio.</p>
<p>b.2.3)</p> <p>Disponibilità strumentale</p> <p><u>massimo 5 punti</u></p>	<p>Essa sarà valutata in base al numero complessivo di attrezzature tecniche e mezzi meccanici, adatti e conformi per la prestazione del servizio in oggetto, con esclusione di strumenti semplici, ed in relazione alle attrezzature a disposizione in modo permanente ed esclusivo per il cimitero di Galliciano nel Lazio.</p> <p>Dovranno essere indicati il numero e tipo, la vetustà, l'omologazione, l'indicazione se trattasi di noleggi nonché eventuali nuovi acquisti in relazione all'appalto.</p>

B) Proposte di miglioramento dei servizi cimiteriali da realizzarsi nel periodo di affidamento (punteggio massimo: 30 punti) rispetto allo standard minimo obbligatorio, costituito dal capitolato prestazionale, che il concorrente si impegna a realizzare con oneri a totale carico dello stesso, che tengano in considerazione:

b.1) Efficiamento dei servizi cimiteriali comprendenti (punteggio massimo: 10 punti)

Punti	Sub-criteri
<p>b.1.1)</p> <p>Efficiamento, decoro, miglioramento servizi cimiteriali a favore dell'utenza</p> <p><u>massimo 5 punti</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - creazione e stampa di brochure informativa con le novità da consegnare ai cittadini e mettere a disposizione nel cimitero, da aggiornarsi annualmente a cura del Concessionario; - disponibilità di un mezzo elettrico, a servizio gratuito, che favorisca la mobilità degli anziani e dei disabili all'interno del cimitero, al fine di eliminare il transito dei veicoli a motore autorizzati al trasporto dei soggetti che ne hanno necessità. Dovrà altresì essere garantita l'assistenza per la conduzione e gestione del mezzo. - fornitura, installazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria di: <ul style="list-style-type: none"> • piantine, cartelli e idonei segnali, tutti in materiale inalterabile e di dimensioni consone alla loro funzione e luogo di installazione/collocazione, contenenti le indicazioni utili per individuare i locali cimiteriali (uffici, camera mortuaria, servizi igienici, etc...) e per raggiungere i diversi reparti e settori del cimitero, ivi comprese gli orari di apertura, le vie di fuga, il "divieto accesso ai cani", in sostituzione e completamento di quelli già esistenti, allo scopo di uniformare la segnaletica cimiteriale e facilitare l'orientamento e la fruizione degli spazi e dei servizi all'interno del cimitero, ivi compresi eventuali aggiornamenti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in vigenza di contratto; • annunciatori vocali o avvisatori acustici programmabili per segnalare la chiusura del cimitero e/o ammodernamento e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli eventualmente presenti; • contenitori portarifiuti, in numero congruo; • fontane, complete di rubinetteria, per l'approvvigionamento dell'acqua in corrispondenza della predisposizione idrica esistente e/o sostituzione di una o più fontane di quelle attualmente presenti, al fine di uniformare la tipologia per l'intera area cimiteriale; • ripiani d'appoggio adiacenti alle fontanelle, da realizzarsi in materiale non deteriorabile, che consenta all'utenza di sistemare i fiori e non lavorare a terra o in luoghi di fortuna; • lavandino completo di rubinetteria nell'obitorio, in corrispondenza degli attacchi idrici preesistenti, e di un armadietto o scaffale dove riporre eventuali indumenti o strumenti del medico necroscopico, rispondenti alla normativa vigente in materia.
<p>b.1.2)</p> <p>Rilevazione stato di consistenza e gestione software</p> <p><u>massimo 5 punti</u></p>	<p>Ai fini della valutazione si terrà conto delle misure migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato che il concorrente si impegna ad adottare per la rilevazione dello stato di consistenza del cimitero e la gestione con apposito software, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tempo di restituzione dello stato di consistenza ed attivazione del sistema; • qualità degli elementi da inserire nel software e loro visibilità (planimetrie, fotografie, particolari, documenti, ecc.); • capacità del software di interagire con gli utenti per la gestione delle pratiche; • software sviluppato utilizzando standard aperti ed indipendenza dalla piattaforma operativa; • quant'altro ritenuto idoneo, migliorativo, innovativo dal concorrente, con espresso riferimento a quanto indicato al punto 6.6 del Capitolato.

b.2) Servizi aggiuntivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e investimenti finanziari
(punteggio massimo: 20 punti)

Punti	Sub-criteri
<p>b.2.1)</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria</p> <p><u>massimo 5 punti</u></p>	<p>Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture esistenti, che a titolo indicativo e non esaustivo, vengono di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obitorio: Intonaco, impianto elettrico, idrico, idraulico, condizionamento, infissi, porta ingresso e quant'altro ritenuto utile dal concorrente. • Uffici: Intonaco, impianto elettrico, idrico, idraulico, condizionamento, infissi, porta ingresso e quant'altro ritenuto utile dal concorrente. • Servizi igienici: Intonaco, impianto elettrico, idrico, idraulico, condizionamento, sostituzione sanitari, infissi, porta ingresso e quant'altro ritenuto utile dal concorrente. • Mura perimetrale dell'area cimiteriale: Rincoccio del tufo, stuccatura a vista dei giunti e ove possibile intonaco e tinteggiatura. • Area esterna adibita a parcheggio: Realizzazione della segnaletica orizzontale e fornitura e posa in opera di quella verticale, rispondente alle norme vigenti in materia e alle eventuali prescrizioni del Comando di Polizia Municipale del Comune di Galliciano nel Lazio.
<p>b.2.2)</p> <p>Investimenti finanziari, riduzione tempi di consegna progetto</p> <p><u>massimo 5 punti</u></p>	<p>Relativamente alle attività indicate al punto 3.5 del Capitolato prestazionale: presentazione del progetto esecutivo in anticipo rispetto ai tempi indicati al punto 3.5.5 del suddetto Capitolato - <i>Potranno essere offerti max 30 giorni di anticipo.</i></p>
<p>b.2.3)</p> <p>Investimenti finanziari, riduzione tempi di realizzazione</p> <p><u>massimo 10 punti</u></p>	<p>Relativamente alle attività indicate al punto 3.5 del Capitolato prestazionale: realizzazione delle opere in anticipo rispetto ai tempi indicati al punto 3.5.5 del suddetto Capitolato, con annesso cronoprogramma delle fasi di lavoro.</p>

10.5.3 Trattandosi di criteri, eccetto quelli di cui alle lettere b.2.2. e b.2.3., essenzialmente di natura qualitativa, pertanto i punteggi sono calcolati, per ciascuna offerta, in base alla valutazione espressa discrezionalmente dai singoli commissari attraverso il metodo "aggregativo-compensatore", come stabilito dall'Allegato G del D.P.R. 207/2010. La Commissione attribuisce il punteggio alle offerte con riferimento a ciascun sub-criterio, sulla base di una valutazione complessiva della coerenza della proposta con il quadro prestazionale specificato nel "Progetto servizi cimiteriali" e nel "Capitolato Prestazionale", come di seguito schematizzato:

A) - Svolgimento, organizzazione e pianificazione dei servizi cimiteriali, come definiti agli artt. 2, 3 e 4 del capitolato prestazionale - PESO 40 PUNTI

CRITERIO a1) - Modalità di svolgimento, organizzazione e pianificazione dei servizi cimiteriali di cui all'art. 2 del capitolato prestazionale
Peso 20 punti

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(a1)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

PUNTEGGIO: $SOMMA(V(a1)_i * 20 * SUBPESO_i)$

SUB CRITERI DI VALUTAZIONE

a.1.1) - Pianificazione ed organizzazione del servizio

sub PESO : 10/20

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(a.1.1)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

a.1.2) - Risorse umane

sub PESO : 5/20

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(a.1.2)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

a.1.3) - Disponibilità strumentale

sub PESO : 5/20

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(a.1.3)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

CRITERIO a2) - Modalità di svolgimento, organizzazione e pianificazione della gestione cimiteriale, con riferimento ai servizi di cui agli articoli 3 e 4 del capitolato prestazionale
Peso 20 punti

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(a2)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

PUNTEGGIO: $SOMMA(V(a2)_i * 20 * SUBPESO_i)$

SUB CRITERI DI VALUTAZIONE

a.2.1) - Pianificazione ed organizzazione del servizio

sub PESO : 10/20

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(a.2.1)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

a.2.2) - Risorse umane

sub PESO : 5/20

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(a.2.2)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

a.2.3) - Disponibilità strumentale

sub PESO : 5/20

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(a.2.3)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

B) - Proposte di miglioramento dei servizi cimiteriali da realizzarsi nel periodo di affidamento - PESO 30 PUNTI

CRITERIO b1) - Efficientamento dei servizi cimiteriali - Peso 10 punti

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(b1)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

PUNTEGGIO: $SOMMA(V(b1)_i * 10 * SUBPESO_i)$

SUB CRITERI DI VALUTAZIONE

b.1.1) Efficientamento, decoro, miglioramento servizi cimiteriali a favore dell'utenza - sub PESO : 5/10

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(b.1.1)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

b.1.2) Rilevazione dello stato di consistenza Cimitero e gestione software - sub PESO : 5/10

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(b.1.2)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

CRITERIO b2) - Servizi aggiuntivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e investimenti finanziari - Peso 20 punti

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(b2)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

PUNTEGGIO: $SOMMA(V(b2)_i * 20 * SUBPESO_i)$

SUB CRITERI DI VALUTAZIONE

b.2.1) Interventi di manutenzione straordinaria - sub PESO : 5/20

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore

U.M.: $V(b.2.1)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1

b.2.2) Investimenti finanziari, riduzione tempi di consegna progetto - sub PESO : 5/20

Valutazione: Metodo aggregativo – compensatore

U.M.: gg - Elemento di valutazione: RIDUZIONE dei tempi di consegna del progetto, rispetto al limite massimo fissato al punto 3.5.5 del Capitolato - Potranno essere offerti max 30 giorni di anticipo

$V(b2.2)_i = T_i / T_{max}$

Con:

$V(b.2.2)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1.

T_i = riduzione (in giorni) tempo di esecuzione relativo all'offerta i-esima

T_{max} = riduzione (in giorni) tempo di esecuzione massimo tra tutte le offerte.

b.2.3) Investimenti finanziari, riduzione tempi di realizzazione - sub PESO : 10/20

Valutazione: Metodo aggregativo – compensatore

U.M.: gg - Elemento di valutazione: RIDUZIONE dei tempi di ultimazione dei lavori, rispetto al limite massimo fissato al punto 3.5.5 del Capitolato -

Potranno essere offerti max 30 giorni di anticipo

$$V(b)_i = T_i / T_{max}$$

Con:

$V(b)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima variabile tra 0 e 1.

T_i = riduzione (in giorni) tempo di esecuzione relativo all'offerta i-esima

T_{max} = riduzione (in giorni) tempo di esecuzione massimo tra tutte le offerte.

La riduzione dei tempi proposta dovrà essere in linea con il cronoprogramma relativo alla realizzazione dei lavori.

In relazione a quanto sopra indicato, per ciascuno dei sub elementi di valutazione di natura qualitativa, si calcolerà la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari componenti la commissione, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:

INSUFFICIENTE = 0

SUFFICIENTE = 0,35

BUONA = 0,70

OTTIMA = 1

E' da intendersi INSUFFICIENTE e quindi esclusa dal processo di valutazione, la non presentazione della relazione o la non conformità formale a quanto prescritto dal Bando e dal Disciplinare di gara.

E' da intendersi SUFFICIENTE una relazione presentata ma non completa, cioè che non abbia traccia anche di uno solo degli elementi richiesti che esemplifichiamo per chiarezza:

- testo scritto illustrativo della proposta e del confronto tra questa e gli obiettivi dell'amministrazione;
- tabelle sintetiche e stime sommarie dei costi;
- elaborati di sintesi della programmazione temporale;
- grafici esplicativi delle ipotesi progettuali;
- esplicitazione delle scelte adottate per garantire i requisiti richiesti (a titolo di esempio, funzionale, energetica della proposta, etc.).

E' da intendersi BUONA una relazione che, seppure conforme e completa degli elementi formali richiesti, non dimostra il raggiungimento di tutti gli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale per l'intervento o non dimostra adeguatamente la qualità, il merito funzionale, la conoscenza ed il rispetto delle peculiarità di intervento richieste dai criteri di valutazione.

E' da intendersi OTTIMA una relazione conforme, completa e coerente con gli obiettivi dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che il progetto di massima ha correttamente inteso le prospettive connesse con l'intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto ed il soddisfacimento del contenuto del requisito in cui è articolato il procedimento di valutazione.

10.5.4 Ogni proposta migliorativa/aggiuntiva dichiarata dal concorrente in sede di offerta:

- a) dovrà essere adeguatamente esplicitata in relazione alle modalità e tempi di realizzazione, e ogni altro elemento ritenuto idoneo allo scopo;

- b) costituisce obbligazione contrattuale per la Ditta stessa nel caso in cui risulti affidataria dei servizi;
- c) al termine della Concessione la proprietà e la titolarità delle migliorie apportate (ad eccezione di eventuali autoveicoli e degli eventuali altri beni mobili registrati) passerà in capo all'Amministrazione Comunale senza costituire motivo di ulteriore compenso e/o pretesa del Concessionario sull'Ente affidante.

10.5.5 Non determineranno l'assegnazione di punteggio alcuno le proposte di migliorie:

- a) non afferenti o riconducibili alla gestione dei servizi cimiteriali oggetto di affidamento;
- b) che rientrino nello standard minimo obbligatorio già previsto dal "Progetto servizi cimiteriali" e dal "Capitolato Prestazionale";
- c) le cui caratteristiche economiche, tecniche e organizzative non emergano chiaramente nella propria offerta e/o dalla eventuale documentazione fornita.

10.5.6 L'attribuzione del punteggio è specificamente motivata dalla Commissione.

10.5.7 Per attribuire il punteggio a ciascuna offerta con riferimento al punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio, la Commissione procede alla sommatoria dei singoli punteggi conseguiti da ciascuna offerta in relazione ai sub-criteri.

10.5.8 I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai sub-criteri e ai sub-pesi saranno riparametrati dalla Commissione con riferimento al peso ponderale complessivo del criterio (ossia al punteggio massimo attribuibile al criterio al quale fanno riferimento gli stessi sub-criteri).

10.5.9 I punteggi saranno definiti al secondo decimale per arrotondamento.

10.6 Criteri specifici per la valutazione delle offerte: parte economica

10.6.1 Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo alla parte economica la Ditta concorrente dovrà esplicitare la seguente componente dell'offerta:

- a) **diminuzione del canone di compensazione economico annuale determinato nello studio di fattibilità**, relativo alla realizzazione degli investimenti, che risulta pari ad € 10.000,00 per il primo anno, ed € 25.000,00 per i successivi anni, che verrà corrisposto dal Comune posticipatamente, al termine di ogni anno, previa verifica e controllo degli esatti adempimenti pattuiti, da intendersi inclusi di oneri fiscali (punteggio massimo: punti 30).

Ai fini della determinazione del punteggio relativo la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio massimo al concorrente che ha formulato l'offerta di importo più basso e determinerà il punteggio degli altri concorrenti utilizzando la seguente formula:

$$X_i = (P_{\min} \times C) / PO_i$$

ove:

X_i = punteggio totale attribuito al concorrente i -esimo

P_{\min} = corrispettivo più basso

C = Coefficiente (30)

PO_i = corrispettivo offerto dal concorrente i -esimo

Il corrispettivo offerto dal concorrente, deve fare riferimento all'intera durata della concessione, e pertanto la diminuzione deve essere applicata all'importo complessivo di € 260.000,00, e improrogabilmente, pena la non ammissibilità dell'offerta, deve essere indicata la diminuzione relativa al canone del primo anno pari ad € 10.000,00, e la diminuzione relativa al canone degli anni successivi, pari ad € 25.000,00 annui.

10.6.2 Alla componente economica dell'offerta sopra indicata sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti sui 100 assegnabili complessivamente alle offerte.

10.6.3 Gli operatori economici concorrenti devono indicare, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica:

- la proposta in Euro relativa alla voce di cui al precedente punto 10.6.1, lettera a), con l'indicazione sempre in euro del valore ribassato rispetto all'importo complessivo dell'intera concessione, pari ad € 260.000,00, e **improrogabilmente, pena la non ammissibilità dell'offerta**, deve essere indicata la diminuzione relativa al canone del primo anno pari ad € 10.000,00, e la diminuzione relativa al canone degli anni successivi, pari ad € 25.000,00 annui;

Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio, in caso di discordanza, si considera valido l'importo offerto espresso in lettere.

Per la redazione dell'offerta i concorrenti possono utilizzare il modello specifico allegato 7

10.7 Per ogni offerta saranno sommati i punteggi relativi ai vari elementi indicati nei punti 10.5 e 10.6.

10.8 L'Amministrazione può aggiudicare l'affidamento in gestione-concessione dei servizi cimiteriali qualora risulti valida anche una sola offerta.

11 Requisiti per la partecipazione alla selezione

11.1 Requisiti di idoneità professionale

11.1.1 I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

11.1.2 Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito.

11.1.3 Per le società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società cooperative (D.M. 23 giugno 2004), mentre per le cooperative sociali è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale (con indicazione del numero e della data di iscrizione).

11.2 Requisiti di ordine generale

11.2.1 I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura di selezione per

l'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 dell'ex Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e nel successive punto 11.2.2.

11.2.2 In particolare, i soggetti che intendono partecipare devono attestare:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli articoli da 4 a 14 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; *(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società);*
- c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedure penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18; *(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);*
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; *(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);*

- e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, secondo motivata valutazione della stessa; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
- g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- k) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- l) di cui alla precedente lettera b) che non sussista la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

11.2.3 In relazione alla dichiarazione di cui al precedente punto 11.2.2 lettera m), i soggetti che intendono partecipare alla gara dichiarano nell'istanza, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulate l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulate l'offerta autonomamente.

L'Amministrazione, nelle ipotesi previste dai precedenti punti a) b) e c) esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

11.2.4 In relazione alle dichiarazioni di cui al precedente punto 11.2.2 lettere b), c) e l), la dimostrazione del possesso dei requisiti morali di partecipazione deve riguardare tutte le persona fisiche che, in quanto titolari di poteri di rappresentanza della persona giuridica, siano in grado di trasmettere con il proprio personale comportamento la riprovazione dell'ordinamento al soggetto rappresentato.

Tali dichiarazioni devono pertanto essere rese anche per gli institori, ossia coloro che sono preposti (art. 2203 Cod. Civ.) dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, in posizione differente dal mero procuratore (art. 2209 Cod. Civ.) cui l'imprenditore conferisce il potere di compiere, per lui, gli atti inerenti all'esercizio di un'impresa pur non essendo preposta ad esso.

11.2.5 In relazione alle dichiarazioni:

- a) di cui al precedente punto 11.2.2 lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale (decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, C.P.P. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione; qualora per una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure il concorrente non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta, per consentire all'amministrazione la compiuta valutazione della sua situazione;
- b) di cui al precedente punto 11.2.2. lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per

imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

c) di cui al precedente punto 11.2.2. lettera i), il concorrente deve rendere in allegato all'istanza di partecipazione tutti i dati utili per l'acquisizione d'ufficio, da parte dell'Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

11.2.6 I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

11.2.7 Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di mantenere la regolarità contributiva.

11.2.8 In sede di verifica delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione, l'Amministrazione chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

11.2.9 Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

11.2.10 Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

11.2.11 I soggetti che intendono partecipare alla gara utilizzano ai sensi dell'art. 74, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 i modelli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (allegati al presente disciplinare) o, quando impossibilitati, predispongono la dichiarazione seguendo le indicazioni del presente disciplinare. In ogni caso, **a pena di esclusione**, devono rendere tutte le dichiarazioni richieste in quanto necessarie ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e della relativa capacità a contrattare, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

11.2.12 Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, qualora non siano assoggettati ad una o più delle normative che individuano i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, sono comunque tenuti a precisare tale situazione con la formula "*di non essere assoggettato alla normativa in materia di.....*".

11.2.13 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara, l'Amministrazione (soggetto concedente) ne dà segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,

dispone l'iscrizione nel casellario informatica ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

11.2.14 Per la formulazione dell'istanza e la resa delle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e di partecipazione, i concorrenti possono utilizzare il modello contenuto nell'allegato 1.

11.2.15 Per la resa delle dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 i soggetti tenuti, ulteriori rispetto al legale rappresentante, possono utilizzare il modello contenuto nell'allegato 2

11.2.16 In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei successivi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, devono essere presentate distintamente dalla mandataria e da ciascuna delle mandanti, **a pena di esclusione** dalla gara. La mandataria può rendere le dichiarazioni nel modello relativo all'istanza di partecipazione, mentre le mandanti partecipanti al raggruppamento possono utilizzare il modello contenuto nell'allegato 3.

11.2.17 In caso di partecipazione alla gara di un consorzio, ciascuna delle consorziate dallo stesso indicate come esecutrici, deve presentare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, **a pena di esclusione** dalla gara. Ciascuna consorziata può utilizzare il modello contenuto nell'allegato 4.

11.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria

11.3.1 Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara per la concessione dei servizi cimiteriali sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

- a) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, e che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi al concorrente richiedente su carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e chiusa in una busta sigillata e datata con data successiva o contestuale a quella di invio del bando di gara alla G.U.C.E.
- b) fatturato globale d'impresa, nel triennio 2011, 2012, 2013, pari o superiore al valore del 50% della concessione, individuato con riferimento a quanto specificato nell'art. 7 del presente disciplinare, in euro 131.162,90, secondo gli elementi di seguito indicati, ossia ad un rapporto almeno di 0,5:1 rispetto al valore complessivo presunto della concessione dei servizi cimiteriali;
- c) fatturato dell'impresa relativo ai soli servizi cimiteriali oggetto dell'affidamento pari o superiore nel triennio 2011, 2012, 2013 al valore di euro 29.384,30 ossia ad un rapporto almeno di 0,5:1 rispetto al valore presunto della concessione dei soli servizi cimiteriali per anni 11.
- d) fatturato dell'impresa relativo ai soli servizi di manutenzione del verde oggetto dell'affidamento pari o superiore nel triennio 2011, 2012, 2013 al valore di euro

41.192,80 ossia ad un rapporto almeno di 0,5:1 rispetto al valore presunto della concessione dei soli servizi di manutenzione del verde per anni 11.

11.3.2 Il valore del fatturato globale d'impresa e il valore del fatturato specifico per servizi svolti, sopra richiesti, sono indicati secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'amministrazione. In particolare:

a) il rapporto tra il valore della concessione e il fatturato globale d'impresa è così definito in funzione del riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici in una prospettiva di lunga durata, quale si presenta la proiezione temporale della concessione;

b) il rapporto tra il valore della concessione e il fatturato dell'impresa relativo ai soli servizi cimiteriali oggetto della gara e ai servizi di manutenzione del verde, è così definito al fine di garantire un complesso di esperienze significative per offrire garanzie minime in rapporto alla gestione delle attività principali e di quelle secondarie.

11.3.3 Il requisito minimo può essere maturato anche entro un periodo inferiore al triennio.

11.3.4 In relazione ai requisiti previsti alle lettere b) e c) nel punto 11.3.1, illustrati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

11.3.5 Il triennio prescelto come riferimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria è quello relativo agli anni 2011-2012-2013, in ragione della possibilità per i concorrenti, di disporre di bilanci già approvati e depositati.

11.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale

11.4.1 I soggetti che intendono partecipare alla gara per la concessione dei servizi cimiteriali sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnico-professionale di aver realizzato almeno un servizio avente quale attività principale lo svolgimento delle operazioni cimiteriali e gestione dei cimiteri con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto della concessione, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se si tratta di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le dichiarazioni degli operatori economici concorrenti devono indicare i dati essenziali specificati nei certificati di conformità di esecuzione o di buon esito delle attività, prodotti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi inseriti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006; se si tratta di servizi prestati a favore di privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

11.4.2 Il triennio prescelto come riferimento per i requisiti di capacità tecnico-professionale (servizi pregressi) è quello relativo agli anni 2011, 2012 e 2013, in ragione della necessità, per l'amministrazione, di valutare attività recenti nello stesso settore.

11.4.3 I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; per i servizi svolti in

passato il concorrente deve specificare nella dichiarazione gli importi, le date ed i destinatari pubblici delle forniture stesse; l'Amministrazione Comunale verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente aggiudicatario in sede di gara.

11.5 Avvalimento dei requisiti dell'Impresa ausiliaria

11.5.1 I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. n. 163/2006, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

11.5.2 Ai fini di quanto previsto nel precedente punto il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altra impresa allega, **a pena di esclusione** in ragione di quanto previsto dall'art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal concorrente medesimo, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti pubblici, ne si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del Codice medesimo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

11.5.3 Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera e) del precedente punto 11.5.2, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

11.5.4 La dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, richiesta dall'art. 49, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, è assolta con le dichiarazioni rese in sede di istanza per la partecipazione alla gara.

11.5.5 Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente e esclude la garanzia. L'Amministrazione trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

- 11.5.6 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Comunale in relazione alle prestazioni oggetto della convenzione relativa alla concessione di servizi oggetto della presente procedura selettiva.
- 11.5.7 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo della concessione posto a base di gara.
- 11.5.8 Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
- 11.5.9 In relazione alla gara regolata da tale disciplinare non è consentito, **a pena di esclusione**, in base a quanto stabilito dall'art. 49, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 11.5.10 Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 11.5.11 In aderenza a quanto indicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 2 del 10 agosto 2012:
- l'avvalimento non può essere utilizzato in relazione ai requisiti di idoneità professionale richiesti in base all'art. 39 del d.lgs. n. 163/2006, quindi in base al punto 11.1. del presente disciplinare di gara;
 - in sede di qualificazione alla gara l'operatore economico può utilizzare liberamente l'avvalimento, ma, qualora lo stesso si concretizzi in subappalto ai sensi del comma 10 dell'art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, non potrà superare il limite del 30% previsto dalla normativa e dallo stesso Codice dei contratti pubblici;
 - nei raggruppamenti temporanei di imprese è possibile l'utilizzo dell'avvalimento esterno (da parte di un'impresa ausiliaria esterna al R.T.I. ed in favore di un suo membro) o interno (nel caso in cui l'ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell'impresa avvalsa).
- 11.5.12 Per la formulazione delle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e di partecipazione inerenti l'avvalimento, le imprese ausiliarie possono utilizzare il modello contenuto nell'allegato 5.

12 Partecipazione di associazioni o di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi

12.1 Disposizioni generali

- 12.1.1 I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- 12.1.2 I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1 lettera b (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; **In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**, in base a quanto stabilito dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

- 12.1.3 È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai successivi punti 12.1.4 e 12.1.5, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 12.1.4 In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione Comunale può proseguire il rapporto di concessione con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Amministrazione concedente può recedere dal rapporto di concessione.
- 12.1.5 In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.
- 12.1.6 L'inosservanza dei divieti di cui al precedente punta 12.1.3. comporta **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione del concorrente riunito in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima concessione**, in base a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9 del D.lgs. n. 163/2006.

12.2 Raggruppamenti temporanei d'impresa

- 12.2.1 Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 12.2.2 Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, **a pena di esclusione**, in ragione di quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 275, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
- 12.2.3 Nell'offerta devono essere specificate le parti della concessione di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici quando riuniti in un raggruppamento temporaneo, sia costituito sia costituendo. Le quote di esecuzione delle attività devono corrispondere alle quote di partecipazione nel raggruppamento.
- 12.2.4 L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la

responsabilità solidale del mandatario.

- 12.2.5 Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 12.2.6 Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione concedente.
- 12.2.7 Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'Amministrazione concedente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 12.2.8 Il rapporto di mandato non determina di per se organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 12.2.9 I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti in capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dai precedenti punti 11.3 e 11.4 nella seguente misura:
- operatore economico mandatario, nella misura di almeno il 60%;
 - operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore mandante.

12.3 Disposizioni comuni per i consorzi

- 12.3.1 I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla gara dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (consorzi tra cooperative e consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- 12.3.2 I Consorzi di cooperative e stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, in base a quanto previsto dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

12.4 Consorzi ordinari

- 12.4.1 Per la partecipazione degli operatori economici in consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 12.4.2 Ai fini della partecipazione dei consorzi ordinari valgono, per quanto non espressamente derogate da altre disposizioni del presente disciplinare di gara, le previsioni specificate nel punto 9.2.
- 12.4.3 Nell'offerta devono essere specificate le parti della concessione di servizi che

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

12.4.4 L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti degli eventuali sub-affidatari e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

12.5 Consorzi stabili

12.5.1 Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), dei requisiti previsti dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

12.5.2 È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

12.5.3 È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

12.5.4 Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo X del libro quinto del Codice civile, nonché l'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici.

12.5.5 I consorzi stabili eseguono i servizi o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca sub-affidamento (assimilabile al subappalto), ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'Amministrazione concedente.

12.5.6 La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando e dal presente disciplinare di gara per l'affidamento di servizi è valutata nei termini di seguito specificati:

a) in base all'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006:

- i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi stabili devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) in base all'art. 277 del D.P.R. n. 207/2010:

- la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati;
- per la partecipazione del consorzio alla gara, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono

sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

12.5.7 Per i primi cinque anni dalla costituzione per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese vengono sommati.

12.5.8 In caso di scioglimento dei consorzi stabili, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati in favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei servizi affidati nel quinquennio antecedente.

12.6 Requisiti dei soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese

12.6.1 I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dai precedenti punti 11.3 e 11.4 nella seguente misura:

- a) operatore economico mandatario, nella misura di almeno il 60%;
- b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore mandante.

12.6.2 Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, **a pena di esclusione**, in ragione di quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 275, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

12.7 Tutela delle risorse umane

12.7.1 Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a rispettare le normative vigenti ed i contratti collettivi nazionali con riferimento ai propri dipendenti: in termini di garanzia, saranno tenuti a rendere specifica dichiarazione in tal senso, nell'istanza di partecipazione alla gara.

12.7.2 L'Amministrazione verificherà l'effettivo rispetto, da parte dell'operatore economico individuato come aggiudicatario, delle normative vigenti e dei contratti collettivi nazionali con riferimento ai propri dipendenti.

13 Versamento del contributo art. 1, commi 65-67 legge n. 266/2005 - contribuzione per la partecipazione alla gara

13.1 I concorrenti devono provvedere al versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla deliberazione 21 dicembre 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

13.2 Il contributo previsto per la presente gara, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione dell'AVCP del 5.03.2014, è stabilito in **Euro 20,00**.

13.3 Nel pagamento della contribuzione deve essere fatto riferimento al Codice

Identificativo Gara (C.I.G.) della presente procedura n. **57526851D7**.

- 13.4 Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice C.I.G. che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessaria collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta, salvo quanto previsto dal successivo punto.

- 13.5 A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'istanza di partecipazione la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

- 13.6 L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di appalti, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005; pertanto **il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione dalla gara.**

- 13.7 L'Amministrazione è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al sistema informativo, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del C.I.G. riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

14 Presa visione dei luoghi

- 14.1 Le imprese concorrenti sono tenute a visitare i locali, le aree e le strutture oggetto del presente affidamento per prendere conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento dei servizi.

- 14.2 Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni e negli orari di apertura del cimitero, attualmente in vigore, che possono essere consultati sul sito istituzionale del Comune di Galliciano nel Lazio, al seguente link
<http://www.gallicanonellazio.rm.gov.it/pagina/cimitero-comunale>
- 14.3 Non verrà rilasciata alcuna ricevuta di avvenuto sopralluogo da allegare all'istanza di partecipazione della gara. Il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione delle aree oggetto del servizio e conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla natura, alla superficie e alle caratteristiche del cimitero comunale, relative pertinenze e strutture.
- 14.4 La Ditta concorrente non potrà eccepire alcuna a seguito di eventuali modificazioni allo stato dei luoghi durante il periodo di validità contrattuale, modificazioni causate, per esempio, da opere di riqualificazione o da manutenzioni straordinarie delle infrastrutture.

15 Regole generali per la presentazione dell'istanza di partecipazione e della correlata documentazione amministrativa

- 15.1 Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:
- a) se partecipano come impresa singola o in raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), o come consorzio (stabile o ordinario), nel qual caso dovranno fare riferimento alle indicazioni esplicitate nei punti 11 e 12 del presente disciplinare;
 - b) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indicazione del legale rappresentante;
 - c) l'indicazione, per l'ambito di attività relativo alla concessione di servizi, dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ó, se cittadini di Stati membri dell'UE non residenti in Italia, l'indicazione dell'iscrizione a registri professionali equivalenti; qualora il concorrente sia cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, è tenuto ad indicare anche il numero e la data di iscrizione all'albo regionale;
 - d) in caso di R.T.I e consorzi ordinari, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 12.6 e la percentuale delle attività relative all'esecuzione della concessione di servizi imputabile ad ogni componente del RTI o del consorzio, corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio;
 - e) in caso di R.T.I. o consorzi, le ulteriori specificazioni relative alla partecipazione alla gara richieste nell'art. 12 del presente disciplinare di gara;
 - f) in caso di consorzi di cooperative e stabili, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre;

- g) il possesso dei requisiti di ordine generale, con attestazione dell'insussistenza delle cause di esclusione formulate secondo quanto previsto dall'art. 11.2.2.;
 - h) l'indicazione delle proprie posizioni previdenziali (INPS) e assicurative contro gli infortuni (INAIL);
 - i) l'indicazione dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale - anche ai sensi dell'art. 2359 C.C. - con altre imprese partecipanti alla gara o la dichiarazione alternativa con specificazione dell'autonoma formulazione dell'offerta, come precisato nel punto 11.2.3.; il concorrente deve rendere dichiarazione solo per una delle tre situazioni previste;
 - j) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, con riferimento a quanto specificato nel punto 11.3;
 - k) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, con riferimento a quanto specificato nel punto 11.4;
- 15.2 Le dichiarazioni relative all'istanza di partecipazione devono essere rese tenendo conto di tutte le prescrizioni per esse previste dai punti 11 e 12 del presente disciplinare.
- 15.3 Tutti gli elementi informativi richiesti nei precedenti punti 11 e 12 e nel precedente comma 1 del presente articolo possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi dei modelli predisposti dall'Amministrazione, riportati in allegato al presente disciplinare, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.
- 15.4 A complemento delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara rese rispetto a quanto previsto dal precedente punto 15.1, l'istanza di partecipazione deve contenere anche le seguenti dichiarazioni di impegno e di coerenza:
- a) accettazione esplicita delle condizioni di resa della concessione di servizi, come specificate nello schema di convenzione;
 - b) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura della concessione di servizi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - c) dichiarazione di aver preso esatta e completa visione delle aree oggetto del servizio e nessuna obiezione sarà sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla natura, alla superficie e alle caratteristiche del cimitero comunale, relative pertinenze e strutture;
 - d) dichiarazione di non eccedere alcuna a seguito di eventuali modificazioni allo stato dei luoghi durante il periodo di validità contrattuale, modificazioni causate, per esempio, da opere di riqualificazione o da manutenzioni straordinarie delle infrastrutture;
 - e) dichiarazione di aver preso atto che l'importo minimo dell'investimento iniziale di cui al punto 3.1.7 del C.P. ammonta ad € 160.658,89 e conseguentemente di impegnarsi ad ultimare quanto previsto nell'investimento, con le modalità previste

nel C.P. e nei termini in esso stabiliti oppure nel minor termine, così come offerto dal Concessionario in sede di gara;

- f) dichiarazione di impegnarsi a corrispondere al Comune di Galliciano nel Lazio, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, il 50% dell'ammontare relativo delle spese necessarie all'espletamento della procedura di affidamento, comprensive dei costi amministrativi, spese di consulenza, contributivi e spese imposte dalla legge, pari ad € 8.880,00 e corrispondere il restante 50% entro i successivi sessanta giorni;

15.5 In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione:

- a) copia sottoscritta per accettazione, dello schema di convenzione e del Capitolato Prestazionale; la sottoscrizione può essere resa in forma estesa su ogni pagina oppure in forma estesa nell'ultima pagina e con sigla del sottoscrittore nelle altre pagine, nonché con indicazione della sua qualifica (es.: legale rappresentante) e con timbro dell'impresa. In caso di partecipazione di R.T.I., la convenzione deve essere sottoscritta dalla mandataria e dalle mandanti, mentre in caso di partecipazione di consorzio, deve essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate individuate come esecutrici;
- b) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- c) documentazione illustrativa della cauzione provvisoria, così come previsto dal punto 18 del presente disciplinare di gara;
- d) eventuale documentazione inerente la dichiarazione di avvalimento dei requisiti di altra impresa, come meglio specificate nel punto 11.5 del presente disciplinare di gara;
- e) la ricevuta in originale del versamento del contributo di partecipazione alla gara versato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di appalti, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005; pertanto **il mancato pagamento del contributo e la mancata allegazione della documentazione attestativa dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara;**
- g) almeno due referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come previsto al precedente punto 11.3.1.

15.6 Le dichiarazioni di cui al precedente punto 15.1 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce l'associazione. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti ai punti i), j) e k) questi potranno essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese raggruppate con relativa specificazione obbligatoria delle quote.

- 15.7 Poichè è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato **a pena di esclusione**, in base alla prescrizione prevista dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.
- 15.8 L'istanza di partecipazione alla gara è inserita, unitamente alla documentazione correlata, in una busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale è riportata la dicitura: "*Busta A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa*".
- 15.9 La busta contenente l'istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa correlata è contenuta, unitamente alle buste contenenti l'offerta tecnico-qualitativa e l'offerta economica (formate come di seguito specificato), in un plico principale.

16 Modalità di predisposizione e di presentazione delle offerte

16.1 Elementi regolativi generali dell'offerta

- 16.1.1 Le offerte per la concessione di servizi sono composte di una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun concorrente gli elementi caratterizzanti l'effettuazione del servizio e rilevanti per l'Amministrazione Comunale, nonché di una parte economica, rappresentativa della proposta di corrispettivo per la concessione di servizi e di eventuali sue specificazioni.
- 16.1.2 L'offerta deve essere redatta in lingua italiana.
- 16.1.3 Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.
- 16.1.4 Nella parte economica dell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, tenendo conto che l'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, al comma 4, stabilisce che nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, mentre al comma 13 prevede che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
- 16.1.5 L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 16.1.6 È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

16.2 Riferimenti generali per la predisposizione dell'offerta

16.2.1 I soggetti che intendono concorrere alla gara per la concessione di servizi devono redigere l'offerta tenendo conto degli aspetti prestazionali ed operativi delineati nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato prestazionale, nella convenzione, nel progetto del servizio e suoi allegati e negli altri documenti di gara.

16.3 Predisposizione dell'offerta: la parte tecnico-qualitativa

16.3.1 La parte tecnico-qualitativa dell'offerta consiste in una "relazione tecnica", che si concretizza in un elaborato sottoscritto in ogni sua parte (pagina e copertine) dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, e deve contenere le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della gara per la concessione di servizi, da sviluppare in coerenza con le esigenze dell'Amministrazione.

16.3.2 La redazione della "relazione tecnica" deve essere sviluppata secondo l'indice dei criteri e sub criteri elencati e descritti al punto 10.5 del presente capitolato, e ogni elemento descritto dovrà comprendere in dettaglio le modalità operative, la definizione e quantificazione, e comprendere ogni altro dato utile affinché la Commissione può procedere a valutare puntualmente quanto offerto e offrire un adeguato punteggio.

16.3.3 Ogni proposta di miglioramento dichiarata dalla Ditta in sede di offerta costituisce obbligazione contrattuale per la stessa nel caso risulti affidataria della presente procedura.

16.3.4 Al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, i concorrenti devono impostare la relazione illustrativa nel seguente modo:

- a) come già riportato, seguendo l'indice dei criteri e sub-criteri indicati al punto 10.5;
- b) utilizzando il carattere times new roman, in corpo 12, con interlinea singola nell'elaboratore di testi;
- c) sviluppando un elaborato complessivamente non superiore a 20 fogli formato A4, stampato solo fronte, escluse eventuali schede tecniche o schede grafiche.

16.3.5 Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta deve essere inserita in apposito plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale è riportata la dicitura: "*BUSTA B - Offerta - Parte tecnico-qualitativa*".

16.3.6 Le pagine della relazione descrittiva della parte tecnico-qualitativa dell'offerta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o, comunque, da soggetto dotato di poteri di rappresentanza. In caso di raggruppamento temporaneo costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per le stesse. In caso di consorzio o GEIE costituito o da costituire l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o GEIE e dal legale rappresentante della/e impresa/e designata/e come esecutrice del lavoro, della fornitura e del servizio o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per gli stessi.

16.3.7 La sottoscrizione può essere resa in forma estesa su ogni pagina oppure in forma estesa nell'ultima pagina e con sigla del sottoscrittore nelle altre pagine, nonchè con

indicazione della sua qualifica (es. legale rappresentante, ecc.) e con timbro dell'impresa. In caso di partecipazione di RTI, l'offerta deve essere sottoscritta dalla mandataria e dalle mandanti, mentre in caso di partecipazione di consorzio, deve essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate individuate come esecutrici.

16.3.8 La mancata sottoscrizione dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio come specificato nel precedente punto costituisce causa di esclusione dalla gara.

16.3.9 Per la formulazione dell'offerta tecnico-qualitativa i concorrenti possono utilizzare lo schema del modello contenuto nell'allegato 6.

16.4 Predisposizione dell'offerta: la parte economica

16.4.1 La parte economica dell'offerta è concretizzata in una proposta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che deve riportare:

a) Il corrispettivo offerto dal concorrente, **in diminuzione**, relativo al canone di compensazione economico annuale determinato nello studio di fattibilità, con riferimento all'intera durata della concessione, e pertanto la diminuzione deve essere applicata rispetto all'importo complessivo di **€ 260.000,00**;

b) **pena la non ammissibilità dell'offerta**, deve essere altresì specificata la diminuzione relativa al canone del primo anno pari ad € 10.000,00, e la diminuzione relativa al canone degli anni successivi, pari ad € 25.000,00 annui.

16.4.2 Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto ai valori indicati.

16.4.3 Tutti gli importi e valori vanno indicati in cifre e in lettere ed i valori devono essere espressi in euro. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo o del valore espresso in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere.

16.4.4 La mancata sottoscrizione dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio costituisce causa di **esclusione dalla gara**.

16.4.5 Al fine di consentire all'amministrazione l'identificazione del soggetto sottoscrittore dell'offerta economica ed in ragione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, relative al possesso della certificazione di qualità per la riduzione della cauzione provvisoria, l'offerta economica deve essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido del sottoscrittore.

16.4.6 Qualora l'offerta non riporti in allegato la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, non sarà considerata valida e tale omissione costituisce causa di **esclusione dalla gara**.

16.4.7 Per la presentazione dell'offerta economica i concorrenti possono utilizzare il modello contenuto nell'allegato 7.

16.5 Documenti a corredo dell'offerta economica - documentazione correlata

16.5.1 L'offerta economica è corredata anche:

- a) dalla dichiarazione nella quale i concorrenti partecipanti in forma di consorzio o di raggruppamento temporaneo di impresa specificano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, in base all'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e tenendo conto di quanto stabilito dal comma 13 dello stesso art. 37;
- b) dalla dichiarazione, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, di un fidejussore, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, una fideiussione, relativa alla cauzione definitiva avente le caratteristiche di cui all'art. 113 dello stesso Codice, in favore dell'Amministrazione.

16.5.2 L'offerta economica è corredata anche dalle dichiarazioni e dalla documentazione relativa a:

- a) validità dell'offerta, come meglio precisata nel successivo art. 17 del presente disciplinare di gara;
- b) garanzia provvisoria, come meglio precisata nel successivo art. 18 del presente disciplinare di gara, da inserire nella "Busta A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa".

16.5.3 Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, eccetto la garanzia di cui al punto 16.5.2 lettera b), relativa alla parte economica dell'offerta deve essere inserita in apposito plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale è riportata la dicitura: "*BUSTA C - Offerta - Parte economica*".

16.6 Modalità di inoltro dell'istanza di partecipazione, della documentazione amministrativa e delle offerte e termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

16.6.1 Il plico contenente l'istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza, la parte tecnico-qualitativa dell'offerta, la parte economica dell'offerta e la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, **pena l'esclusione dalla gara**, a fini di garanzia del principio di segretezza, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve pervenire, **a pena di esclusione**, entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **30 giugno 2014** al protocollo del Comune di Galliciano nel Lazio, Via Tre Novembre 7 – 00010 – Galliciano nel Lazio (RM), a mezzo di:

- a) servizio postale, con raccomandata AR;
- b) servizio di corriere espresso (compreso servizio di Posta Celere);
- c) proprio incaricato, consegna a mano.

16.6.2 L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito alla dispersione del plico o al suo smarrimento da parte del vettore incaricato o del servizio postale.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine stabilito per la ricezione delle offerte, indicato al precedente punto 16.6.1, non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

16.6.3 Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso e ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti la seguente dicitura: *"Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali nel loro complesso, ivi compreso il servizio di illuminazione votiva, e realizzazione di investimenti propedeutici e funzionali alla gestione – CIG 57526851D7"*.

16.6.4 Il plico deve contenere al suo interno la busta A, la busta B ed la busta C, a loro volta sigillate individualmente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"Busta A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa"

"Busta B - Offerta - Parte tecnico-qualitativa"

"Busta C – Offerta - Parte economica".

16.6.5 La mancanza o l'incompletezza della documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere B e C determina l'**esclusione dalla gara** del concorrente in quanto configurante difetto di elementi essenziali dell'offerta, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006.

17 Validità delle offerte

17.1 L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

17.2 L'offerta dell'aggiudicatario acquisisce valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile fino al termine stabilito nel precedente comma 17.1.

17.3 Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto dal precedente comma 17.1.

18 Garanzie a corredo dell'offerta e relative all'esecuzione della concessione

18.1 L'offerta è corredata da una garanzia, quale provvisoria del 2% del valore complessivo dell'affidamento in gestione - concessione, pari ad € **5.246,52**, a garanzia del buon sviluppo della procedure di selezione, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

18.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.

18.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

18.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,

comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

- 18.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- 18.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione della convenzione di concessione per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- 18.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 18.8 L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della concessione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 113 dello stesso Codice dei contratti pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 18.9 L'Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 18.1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
- 18.10 Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall'impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i.
- 18.11 Nel caso di R.T.I. costituito la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'impresa capogruppo.
- 18.12 Nel caso di coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e sottoscritta dalla Compagnia coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione.
- 18.13 In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.
- 18.14 L'operatore economico individuato come affidatario è tenuto a costituire, oltre alle assicurazioni previste nel Capitolato Prestazionale, una cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo dell'affidamento in gestione - concessione, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di servizio.
- 18.15 Anche la cauzione definitiva può essere costituita a scelta dell'offerente, in contanti o

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.

19 Subaffidamento - subconcessione

- 19.1 È consentito all'operatore economico affidatario di procedere, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a subaffidamento - subconcessione dei servizi riferibili al complesso delle attività affidate.
- 19.2 Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori/servizi di cui al punto 3.5 del Capitolato Prestazionale, il Concessionario potrà affidarli ad altra ditta e/o personale abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. 37/2008 per gli impianti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 comma 2, del medesimo Decreto, ove non fosse esso stesso in possesso di tali requisiti.

20 Aggiudicazione definitiva, controlli e stipulazione del contratto - esecuzione in via anticipata o d'urgenza

20.1 Aggiudicazione definitiva

- 20.1.1 L'Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva.
- 20.1.2 L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.
- 20.1.3 L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
- 20.1.4 In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l'Amministrazione può procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.
- 20.1.5 L'Amministrazione Comunale procede alla verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario.
- 20.1.6 L'Amministrazione Comunale procede, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, anche alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di partecipazione alla gara, con riferimento all'aggiudicatario e all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006.
- 20.1.7 Qualora l'Amministrazione Comunale rilevi che l'aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti di ordine generale o di capacità dichiarati, procede in autotutela all'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti dello stesso ed all'adozione di nuovo provvedimento per l'aggiudicazione all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria di gara.

20.2 Stipulazione della convenzione.

- 20.2.1 L'Amministrazione procederà alla stipulazione della convenzione con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione, come stabilito dall'art. 11, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006.
- 20.2.2 L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione Comunale ne chieda l'esecuzione anticipata.
- 20.2.3 In relazione a quanto previsto dal punto 19.2.2., e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 in rapporto al termine dilatorio, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
- a) considerando che la concessione di servizi si basa su una normativa, data dall'art. 30 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, che non prevede la pubblicazione del bando di gara;
 - b) nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, considerando i seguenti presupposti:
 - 1. quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
 - 2. in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

21 Informazioni sulla procedura di selezione

- 22.1 Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, ed indirizzate ai punti di contatto indicati successivamente. Tali richieste, formulate esclusivamente in lingua italiana, potranno pervenire fino a giorni 4 (quattro) anteriori alla data di scadenza di presentazione delle offerte e verranno riscontrate tempestivamente. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma, ad altro indirizzo ovvero oltre il predetto termine.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul sito <http://www.gallicanonellazio.rm.gov.it>

- 22.2 Tutta la documentazione di gara è disponibile nel sito internet <http://www.gallicanonellazio.rm.gov.it>
- 22.3 Per informazioni complementari di ordine tecnico, rivolgersi alla Struttura di Supporto al RUP nonché istruttore dell'ufficio comunale Servizi Cimiteriali:

Rag. Filippo Ravagnoli

c/o Comune di Gallicano nel Lazio

Via Tre Novembre, 7

00010 – Gallicano nel Lazio (RM)

Tel. 0695460093 int. 232 - Fax 0695460043

e-mail: f.ravagnoli@comune.gallicanonellazio.rm.it

Orari di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17:00

- 22.3 Per informazioni di ordine strettamente amministrativo sulla procedura della gara, rivolgersi a:

R.U.P. Geom. Enzo Frasson

c/o Comune di Gallicano nel Lazio

Via Tre Novembre, 7

00010 – Gallicano nel Lazio (RM)

Tel. 0695460093 int. 216 - Fax 0695460043

e-mail: e.frasson@comune.gallicanonellazio.rm.it

- 22.4 L'accesso libero, diretto e completo a tutti i documenti di gara per via elettronica è a partire dal giorno di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. L'Ente affidante, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del Codice dei Contratti, le richieste di invio dei documenti di gara pubblicati sul sito Internet istituzionale dell'Ente.

23 Responsabile del procedimento e direttore all'esecuzione del contratto

23.1 Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Enzo Frasson

23.2 Il Direttore all'esecuzione del contratto è il Rag. Filippo Ravagnoli

24 Informazioni sulla pubblicazione del bando

- 24.1 Il bando di gara e il presente disciplinare sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Gallicano nel Lazio in versione integrale, ovvero unitamente ai vari allegati, al Capitolato Prestazionale, agli elaborati, agli atti amministrativi e quant'altro parte della concessione di che trattasi.

Il bando e il disciplinare sono stati pubblicati inoltre all'Albo Pretorio Online del Comune di Gallicano nel Lazio, sul sito della Regione Lazio, sezione Osservatorio Lavori pubblici, sito del Ministero delle Infrastrutture alla sezione Servizi e Contratti, sul portale dell'AVCP e sulla G.U.U.E., a cui è stato inviato telematicamente in data 29 maggio 2014.

25 I Documenti integranti e sostanziali, ma non materialmente allegati al presente:

Allegato 1) Modello di istanza e dich. requisiti ordine generale e di partecipazione

Allegato 2) Modello dich. requisiti (art. 38, c. 1, lett. b), c) del D.lgs. 163/2006)

Allegato 3) Modello dich. sostitutive mandanti R.T.I.

Allegato 4) Modello dich. consorziate esecutrici

Allegato 5) Modello dich. Avvalimento - imprese ausiliarie

Allegato 6) Modello offerta tecnico-qualitativa

Allegato 7) Modello offerta economica

Data, 29.05.2014

Struttura di Supporto al R.U.P.
Sig. Filippo RAVAGNOLI



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Enzo FRASSON

